

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015
351/2015/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 luglio 2015

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- la legge 27 ottobre, 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel;
- la deliberazione 30 aprile 2014, 194/2014/S/eel.

FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione 173/2014/S/eel l'Autorità ha pertanto avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui il Comune di Villa Latina – A.E.M. (di seguito anche: Comune), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto dell'art. 8 citato. In particolare, al Comune è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, della soglia del 90% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW.
3. Con nota 26 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6834), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
4. Con nota 17 marzo 2015 (acquisita con prot. Autorità n. 9016) il Comune ha svolto argomentazioni difensive.
5. Con successiva nota 10 giugno 2015 (acquisita con prot. Autorità 17957), il Comune ha comunicato i ricavi dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica relativi all'anno 2013.

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
7. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A, alla citata deliberazione le imprese distributrici hanno l'obbligo di

installare, sui punti di prelievo in bassa tensione, misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici), secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:

- *inferiore o uguale* a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a), punto iii);
 - *superiore* a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
8. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011, prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell'art. 8 citato, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
 9. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte del Comune, della soglia di installazione dei misuratori elettronici prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, pari al 90% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW. In particolare, è emersa una percentuale di inadempimento – oltre il 50% della percentuale di misuratori da installare entro il 31 dicembre 2010 – pari al 50%. Pertanto, presso i predetti punti di prelievo non risultava installato alcun misuratore elettronico alla data del 31 dicembre 2010.
 10. Con la citata nota del 17 marzo 2015 (acquisita con prot. Autorità 9016), il Comune ha comunicato, all'Autorità, di aver installato ottanta misuratori elettronici, di aver impegnato – con determinazione n. 347 del 31 dicembre 2014 - la somma di euro 19.920,32 per l'acquisto di ulteriori 160 misuratori e di avere in programma la completa sostituzione dei misuratori nell'arco del triennio 2015-2018. Il Comune ha, altresì, rappresentato di versare in una situazione di grave difficoltà economica avendo registrato, per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2013, un disavanzo pari a euro 612.713,81.
 11. Le argomentazioni addotte dal Comune non sono idonee ad elidere la responsabilità per la violazione contestata, anche tenendo conto del fatto che la condotta, per

espressa ammissione dell' esercente, non risulta allo stato cessata. Inoltre le asserite difficoltà di ordine economico non costituiscono, invero, circostanze tali da escludere la responsabilità del Comune. La difficile situazione finanziaria e la mancanza di fondi sufficienti per adempiere alla regolazione non rappresentano eventi imprevedibili tali da giustificare una deroga al rispetto della prescritta tempistica di installazione dei misuratori. Esse potranno tuttavia essere valutate ai fini della quantificazione della sanzione.

12. Gli elementi acquisiti evidenziano la responsabilità del Comune in ordine alla violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a), dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

13. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.

14. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche di eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione.

Sotto il profilo della gravità della violazione, rileva altresì che presso i punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW non risultava installato alcun misuratore elettronico al 31 dicembre 2010. Sotto il presente profilo rileva, inoltre, che l'infrazione, allo stato, non risulta ancora cessata.

15. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
16. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che il Comune è stato sanzionato, con deliberazione 194/2014/S/eel, per una violazione dello stesso tipo (inosservanza, al 31 dicembre 2009, della soglia di installazione di misuratori elettronici, pari al 65% del numero totale dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 KW, in violazione dell'art. 8, comma 1 dell'allegato A alla deliberazione 292/06).
17. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante è pari, per l'anno 2013, a circa euro 122.750. Allo scopo di

garantire la proporzionalità della sanzione irrogata, infine, rilevano le grave situazioni economiche documentate dal Comune

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Villa Latina – A.E.M., del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, lett. a), dell’Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell’art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011;
2. di irrogare, al Comune di Villa Latina – A.E.M, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 8.000 (ottomila);
3. di ordinare al Comune di Villa Latina – A.E.M. di pagare la sanzione, di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, al Comune di Villa Latina – A.E.M., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Villa Latina – A.E.M., Piazza Umberto I, 03040 Villa Latina (FR) e all’indirizzo di posta elettronica certificata comunevillalatinaservizioelettrico@pec.it, nonché all’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, Via Daniele Manin, 27, 20121 Milano dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni